

Prot. DAC/CTL / 8409 / 2013

Oggetto: VARIAZIONE DELL'INSERIMENTO NELLA TARIFFA DI VENDITA DI ALCUNE MARCHE DI SIGARETTE E DI TRINCIATI PER SIGARETTE.

IL VICEDIRETTORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di "Agenzia delle dogane e dei monopoli";

Vista la determinazione n. 6835 R.I., del 20 marzo 2013, concernente l'assetto organizzativo riconducibile all'area di attività già dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale;

Vista la determinazione n. 31223 R.I., del 1° dicembre 2012, con la quale il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha delegato il Vicedirettore dell'Agenzia ad adottare gli atti ed i provvedimenti amministrativi in precedenza definiti a firma del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, e successive modificazioni, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'articolo 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella A)- sigarette -, alla tabella B) – sigari -, alla tabella D) – tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette -, alla tabella E) – altri tabacchi da fumo – e alla tabella F) – tabacchi da fiuto e da mastico - allegata alla determinazione direttoriale 30 settembre 2013 pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data 30 settembre 2013 e alla tabella C) – sigaretti -, allegata alla stessa determinazione direttoriale del 30 settembre 2013, come modificata con determinazione direttoriale dell'8 ottobre 2013 pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data 10 ottobre 2013;

Vista l'istanza del 12 giugno 2013 con la quale la Cotragemo Scarl ha chiesto di variare il prezzo di vendita di alcune marche di sigarette e di alcune marche di trinciati per sigarette;

Visti i provvedimenti del 21 giugno 2013, prot. DAC/CTL/ 2344/2013, e del 25 luglio 2013, prot. DAC/CTL/ 3840/2013, con i quali sono stati comunicati i motivi per i quali l'istanza del 12 giugno 2013 non può essere accolta;

Vista l'ordinanza n. 04316/2013, con la quale il Tar del Lazio, accogliendo la domanda cautelare della Cotragemo Scarl proposta con il ricorso n. 09224/2013 REG.RIC., ha sospeso l'efficacia dei sopraindicati provvedimenti del 21 giugno 2013, prot. DAC/CTL/ 2344/2013, e del 25 luglio 2013, prot. DAC/CTL/ 3840/2013, oltre che della determinazione direttoriale del 30 settembre 2013, prot. DAC/CTL/6183/2013, in quanto *“la censura incentrata sulla elusione (mediante la fissazione della c.d. accisa minima) di quanto affermato dalla Corte di Giustizia della UE nella sentenza 24 giugno 2010 in causa C-571/08 in materia di prezzi minimi di vendita delle sigarette, ad un primo esame, appare fondata in quanto i provvedimenti impugnati risultano affetti dai medesimi vizi censurati da questa Sezione con la sentenza n. 3142 del 2012 (che allo stato risulta impugnata, ma non sospesa dal Consiglio di Stato)”*;

Considerato che, ai fini dell'esecuzione della citata ordinanza n. 04316/2013, occorre procedere alle variazioni di prezzo di vendita di alcune marche di sigarette e di trinciati per sigarette in conformità alla istanza del 12 giugno 2013, inoltrata dalla Cotragemo Scarl;

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

1. L'inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati è modificato come di seguito riportato:

TABELLA A – SIGARETTE -				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
ORIGINAL TRADITION (BLUE)	astuccio da 20 pezzi	215,00	200,00	4,00
ORIGINAL TRADITION (RED)	astuccio da 20 pezzi	215,00	200,00	4,00

TABELLA D – TABACCO TRINCIATO A TAGLIO FINO DA USARSI PER ARROTOLARE LE SIGARETTE-				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
ORIGINAL TRADITION GOLD	da 20 grammi	180,00	150,00	3,00
ORIGINAL TRADITION TOBACCO	da 20 grammi	180,00	150,00	3,00
ORIGINAL TRADITION VANILLA	da 20 grammi	180,00	150,00	3,00
ORIGINAL TRADITION VIRGINIA	da 20 grammi	180,00	150,00	3,00

2. Ai soli fini dell'esecuzione dell'ordinanza n. 04316/2013, del Tar del Lazio i prezzi di vendita delle sigarette, pari a euro 200,00 il chilogrammo convenzionale, e del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, pari a euro 150,00 il chilogrammo, sono ripartiti come di seguito indicato:

TABELLA A - SIGARETTE				
di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni				
€				
QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
18,15	20,00	36,07	125,78	200,00

TABELLA D				
TABACCO TRINCIATO A TAGLIO FINO DA USARSI PER ARROTOLARE LE SIGARETTE				
di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera c), numero 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni				
QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
2,65	15,00	27,05	105,30	150,00

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 20 novembre 2013

IL VICEDIRETTORE DELL'AGENZIA
Luigi Magistro
F.TO MAGISTRO